

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Vezia

Visti:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- il Regolamento comunale del 26 aprile 2010 (RC);

Richiamati:

- gli articoli 107, 109 e 192 LOC;
- gli articoli 23 e 24 RALOC;
- gli articoli 125 e 126 del RC;

ordina:

Art. 1 Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopticus, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art. 2 Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo. Sul territorio giurisdizionale di Vezia è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri in funzione.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Art. 3 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 1'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC e dagli art.i 134 e 135 RC.

Art. 4 Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore 17 maggio 2013.

Art. 6 Pubblicazione

Pubblicazione all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 2 maggio 2013 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento di applicazione.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Il Sindaco:	PER IL MUNICIPIO	Il Segretario:
Bruno Ongaro		Milko Pastore

Vezia, 26 aprile 2013

Risoluzione municipale del 29 aprile 2013